

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE**DECISIONE N. E2****del 3 marzo 2010****relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI****(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)**

(2010/C 187/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, ai sensi del quale la commissione amministrativa è responsabile dell'adozione di norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati e della messa a punto di modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi,

visto l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, («il regolamento di applicazione»),

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli elementi della modernizzazione del sistema di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è la creazione di un elenco elettronico contenente le coordinate degli organismi nazionali che intervengono nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 («il regolamento di applicazione»).
- (2) Gli Stati membri sono responsabili dell'inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nell'elenco elettronico e dell'aggiornamento permanente delle stesse.
- (3) Gli Stati membri provvedono a che i dati contenuti nelle loro repliche locali dell'elenco elettronico siano sincronizzate quotidianamente con quelli della master copy dell'elenco elettronico, che è gestito dalla Commissione europea.

- (4) È necessario stabilire una procedura di gestione delle modifiche che permetta di trattare le modifiche dei dati contenuti nell'elenco elettronico in modo strutturato, coerente, verificabile e tempestivo,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. La presente decisione stabilisce la procedura per la gestione delle modifiche dei dati forniti da autorità competenti, istituzioni nazionali, organismi di collegamento e punti d'accesso quali definiti all'articolo 1, lettere m), q) e r), del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione.
2. La procedura di gestione delle modifiche si applica ai dati figuranti nel master directory dell'elenco elettronico, gestito dalla Commissione europea, e alle repliche locali degli Stati membri.
3. Ciascuno Stato membro nomina una persona responsabile dell'introduzione delle modifiche nella master copy dell'elenco elettronico e dell'aggiornamento delle repliche locali.
4. Ciascuno Stato membro designa inoltre un punto di contatto centrale per il sistema EESSI per ciascun punto d'accesso (sportello unico del punto d'accesso), che costituisce il primo referente per le istituzioni e gli organismi collegati con tale punto d'accesso.
5. Tramite il segretariato, almeno un mese prima che la modifica prenda effetto, gli Stati membri informano la commissione amministrativa delle modifiche sostanziali apportate ai dati relativi a autorità competenti, istituzioni nazionali, organismi di collegamento o punti d'accesso. La notifica può essere inviata al segretariato. Il master directory può subire modifiche di secondaria importanza senza necessità di preavviso.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

6. Ai fini della procedura, per modifica sostanziale si intende una modifica che influisce negativamente sull'applicazione dei regolamenti e, pertanto, sul loro coordinamento, in quanto può ostacolare l'invio o l'inoltro di documenti elettronici strutturati all'istituzione o all'organismo interessati.
- Modifiche sostanziali sono, tra l'altro:
- modifiche del codice di identificazione, delle funzioni o delle competenze di un organismo, di un'istituzione o di un punto d'accesso;
 - la chiusura di un organismo, di un'istituzione o di un punto d'accesso;
 - la fusione di organismi, istituzioni o punti d'accesso.
7. Qualora la modifica sostanziale sia una di quelle di cui sopra ai punti a), b) o c), lo Stato membro indica quale organismo, istituzione o punto d'accesso assumerà le funzioni o le competenze interessate alla data di effetto della modifica.
8. Ricevuta la notifica di una modifica sostanziale, il segretario informa la commissione amministrativa e gli sportelli unici dei punti d'accesso della modifica intervenuta e della data a partire dalla quale essa prende effetto.
9. Conformemente all'articolo 9 del regolamento interno della commissione amministrativa, i membri della stessa hanno la possibilità di dichiararsi contrari alla modifica o di astenersi dal voto. In caso di obiezioni la commissione amministrativa prende in esame la modifica in occasione della sua prima riunione.
10. Gli Stati membri provvedono a che le repliche locali dei servizi di directory siano sincronizzate quotidianamente con la master copy dell'elenco elettronico. La sincronizzazione delle repliche locali ha luogo tra le ore 1:00 e 3:00 (CET).
11. Entro un anno dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, la commissione amministrativa valuta le esperienze maturate dagli Stati membri nell'applicare questa decisione.
12. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa
José Maria MARCO GARCÍA